

**CONVENZIONE PRELIMINARE ALLA COSTITUZIONE DI UNA
SERVITU' PERPETUA PER LA POSA ED IL MANTENIMENTO DI
UNA O PIU' CONDOTTE PER IL TRASPORTO DI GAS METANO.**

Il/I Signor/i (parte concedente) residente/i a
in via

dichiara/no di costituire, a favore di **INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.**
di Bologna (parte concessionaria) con sede in Bologna in viale Carlo Berti Pichat n.
2/4, una servitù perpetua, per la posa ed il mantenimento di una o più condotte per il
trasporto di gas, su una striscia di terreno posta in comune di
striscia che, nella planimetria allegata a quest'atto perché ne formi parte integrante e
sostanziale, è evidenziata con tratteggio.

Detta striscia, della larghezza di mt 5,00 (più precisamente mt 1,00 di area occupata
e mt 4,00 di area di rispetto) della lunghezza di mt e della superficie di mq
riguarda i terreni censiti con i mappali n. e tratto della strada vicinale
del foglio n. del catasto del comune di .

Il/I Signor/i (parte concedente)
nell'attesa del perfezionamento degli atti relativi alla costituzione del diritto di
cui sopra, per i quali s'impegna/no sin d'ora ed a tutti gli effetti di legge,
consente/ono a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.:

a) di eseguire lo scavo e la conseguente posa di una o più condotte per il
trasporto di gas con la generatrice superiore alla profondità minima di m 1,20
rispetto al piano di campagna esistente in terreni con in atto coltivazioni
agricole, autorizzando l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione dei
lavori, comprese le operazioni preliminari, per tutto il tempo occorrente; tale
profondità può essere ridotta in caso di posa in aree cortilive, piazzali, strade

interpoderali, capezzagne, ecc., ovvero in presenza di necessità tecniche che dovessero manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori;

b) di effettuare le opere e gli interventi che si rendessero necessari per la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione degli impianti e delle condotte posate, autorizzando l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori. Si precisa che le opere relative alla protezione catodica saranno effettuate di regola in corrispondenza di capezzagne, sui confini, in vicinanza dei cigli stradali o lungo filari di alberi;

c) di costruire, nel numero minimo indispensabile i manufatti, aventi gli opportuni accessi a livello del terreno, per le apparecchiature di intercettazione, di scarico e di sfiato e le opere necessarie per l'allontanamento delle acque, sistemandoli compatibilmente alle esigenze tecniche ai confini della proprietà o in zone che non costituiscono ostacolo per l'utilizzazione agricola ed edilizia del terreno;

d) di realizzare, quando ne ricorrano le necessità, derivazioni dalla/e condotta/e di cui al punto a) per allacciamenti di utenza o collegamenti con altre condotte; di posare e mantenere in esercizio cavi per trasmissione dati, (sempre alla profondità richiamata al punto a), ed ai relativi pozzetti di giunzione che saranno ubicati di regola in corrispondenza di capezzagne, sui confini, in vicinanza dei cigli stradali, o lungo filari di alberi.

Questa convenzione comporta per le parti contraenti, dal momento della sottoscrizione, il rispetto delle seguenti condizioni:

1) la parte concedente dichiara di essere legittima proprietaria dei terreni sopra descritti e garantisce per ogni caso di evizione o qualsiasi molestia e/o pretese di terzi;

- 2) la parte concedente s’impegna, salvo quanto previsto in seguito, a non erigere costruzioni di qualsiasi genere, nè a coltivare piante di alto fusto, entro la fascia asservita;
- 3) la parte concedente potrà utilizzare il terreno asservito per qualsiasi tipo di coltura, escluse le piante di alto fusto, o per la costruzione di strade di transito, piazzali di parcheggio;
- 4) la parte concedente riconosce che la/e tubazione/i, i manufatti, le apparecchiature, i cavi e le opere sussidiarie sono inamovibili;
- 5) la parte concessionaria acquisisce il diritto di accesso per il proprio personale e mezzi d'opera, nonchè per il personale ed i mezzi d'opera di Enti od Imprese operanti per suo conto, in qualsiasi ora del giorno e della notte, per la posa, la verifica e la manutenzione delle condotte ed opere relative;
- 6) la parte concessionaria è autorizzata a sostituire a proprio insindacabile giudizio la/e tubazione/i posata/e con altra/e di diametro e materiale uguale o diverso e/o a posare un ulteriore condotta all'interno della fascia asservita. Comunque la generatrice superiore si troverà sempre alla profondità minima richiamata al punto a);
- 7) la parte concessionaria, a mezzo dell'impresa esecutrice dei lavori, si impegna a curarne l'esecuzione in modo tale da arrecare il minimo danno, di ripristinare la conformazione del terreno esistente prima dei lavori e di risarcire gli eventuali danni causati dalla posa delle condotte, che saranno liquidati a parte, a lavoro compiuto. A tal modo saranno liquidati di volta in volta, dalla parte concessionaria, i danni che fossero causati in occasione di ulteriori interventi, modifiche e manutenzione periodica;
- 8) la parte concedente, nel caso di trasferimento della proprietà del terreno

prima della trascrizione della presente costituzione di servitù, si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, i patti di cui alla presente convenzione facendone menzione nell'atto traslativo e comunicando tempestivamente tale trasferimento di diritti alla parte concessionaria. La parte concedente, in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di cui sopra, si assume ogni più ampia responsabilità in ordine alla richiesta di eventuali danni, molestie e/o pretese avanzate dai successori, acquirenti o aventi causa, nei confronti della parte concessionaria sollevando quest'ultima da ogni responsabilità. La parte concedente, riconosce che, ai subentranti, spetteranno, per legge, le indennità previste dal presente atto;

9) la parte concedente s'impegna ed obbliga a sottoscrivere, avanti al notaio, l'atto di servitù entro **60** giorni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata da parte INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.. La parte concedente riconosce espressamente che la presente servitù non è onerosa per la parte concessionaria che pertanto non dovrà versare al momento della sottoscrizione alcuna somma "una tantum" a titolo di indennità per la costituzione della servitù a saldo di ogni suo avere.;

10) la parte concedente si accollerà tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stesura, registrazione e trascrizione del presente atto;

11) per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna;

12) gli obblighi assunti con il presente atto si riterranno nulli o privi di effetto qualora non dovesse essere realizzata l'opera in argomento o comunque non dovesse più interessare i fondi come sopra identificati.

Gli impegni tutti contenuti nel presente atto saranno oggetto del rogito di costituzione della relativa servitù che sarà conservato presso un notaio di fiducia della parte concessionaria che autenticherà le sottoscrizioni e provvederà alle necessarie trascrizioni immobiliari.

Letto, confermato e sottoscritto approvandosi tutte le condizioni suestese.

LA PROPRIETA'

La parte concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile i punti: a (riduzione di profondità), 4 (inamovibilità della servitù), 8 (obblighi e responsabilità della parte concedente in ordine al trasferimento della servitù), 9 (indennità di servitù) e 11 (foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto approvandosi tutte le condizioni suestese.

LA PROPRIETA'